

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

MODIFICA STATUTO DELLA FONDAZIONE IL CERCHIO RESE OBBLIGATORIE DAL DECRETO LEGGE N. 84 DEL 2025, DAL CODICE DEL TERZO SETTORE (DLGS 117/2017 O "CTS") E DAL DECRETO SULL'IMPRESA SOCIALE (DLGS 112/2017)	Nr. Progr. 16 Data 10/03/2026 Seduta NR. 2
---	---

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 10/03/2026 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi **10/03/2026** alle ore **21:00** in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ZANGIROLAMI MARCO	S	CIANCIA GIULIANO	S	LUNARDI SABRINA	N
RIGIROLI GIOVANNI	S	PORTA LAURA	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	DIANESE DANIELE	S	BINAGHI FRANCESCO	S
MILAN ANDREA	S	LA TEGOLA ANNA	S		
RE' VALENTINA	S	ROSETI PROSPERO	S		
CARNEVALI STEFANO	S	BINAGHI MARCO	S		
BORSANI CLAUDIA	S	COVA ILARIA	S		
Totale Presenti: 16			Totali Assenti: 1		

Assenti Giustificati i signori:

LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. ZANGIROLAMI MARCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

MODIFICA STATUTO DELLA FONDAZIONE IL CERCCHIO RESE OBBLIGATORIE DAL DECRETO LEGGE N. 84 DEL 2025, DAL CODICE DEL TERZO SETTORE (DLGS 117/2017 O "CTS") E DAL DECRETO SULL'IMPRESA SOCIALE (DLGS 112/2017)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- I Comuni di Busto Garolfo e Canegrate sono comproprietari, rispettivamente per la quota del 75% e del 25%, dell'immobile destinato a Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani, sito in via A. di Dio angolo N. Sauro;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Busto Garolfo n. 9 del 29.01.2001 e con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Canegrate n.53 del 21.12.2000 e n. 15 del 09.04.2001, esecutive ai sensi di Legge, i predetti Comuni hanno approvato la costituzione di una Fondazione denominata “Fondazione IL CERCCHIO - ONLUS”, che ha per scopo di provvedere all’offerta di servizi assistenziali e socio-sanitari;
- Che con i medesimi atti i Comuni di Busto Garolfo e Canegrate hanno altresì approvato lo Statuto della Fondazione ed il conferimento della somma di Lire 50.000.000- ciascuno per la costituzione del patrimonio iniziale della predetta Fondazione;
- Che per atto del Notaio in Canegrate, dott. Pietro Sormani, del 23.05.2001, iscritto al repertorio n. 244334, raccolta n. 54045, trasmesso all’Ufficio del Registro di Milano in data 29.05.2001, i Comuni di Busto Garolfo e Canegrate hanno costituito la Fondazione “Il Cerchio – ONLUS”, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile;
- Che in data 24.09.2001 con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 22355 la Fondazione “Il Cerchio –ONLUS-“ ha ricevuto il riconoscimento giuridico mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Busto Garolfo n. 76 del 06.11.2001 e con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Canegrate n.55 del 30.10.2001, esecutive ai sensi di Legge, i predetti Comuni hanno approvato la convenzione con la Fondazione denominata “Il Cerchio- O.N.L.U.S.” per la concessione della gestione globale della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani e per la locazione dell’immobile sito in Busto Garolfo, Via A. di Dio alla Fondazione “Il Cerchio – O.N.L.U.S.”;
- Che con successive deliberazioni dei Consigli Comunali dei due Comuni:
 - Delibera comune di Canegrate n. 6 del 03/03/2025
 - Delibera comune di Busto Garolfo n. 21 del 31/03/2025,si è provveduto alla modifica della convenzione per meglio disciplinare le reciproche obbligazioni, anche alla luce dell’esperienza operativa maturata, si sottolinea che tale convenzione rimane in uso sostituendo Fondazione il Cerchio ONLUS con Fondazione il Cerchio;

Considerato che entro il **31 marzo 2026** (termine ultimo fissato per la piena entrata in vigore della riforma fiscale del Terzo Settore), gli Enti del Terzo Settore (ETS) e in particolare le ex ONLUS devono adempiere a cruciali obblighi normativi per adeguarsi al Codice del Terzo Settore (CTS) e mantenere le agevolazioni fiscali:

- Termine ultimo per l'iscrizione delle ONLUS al RUNTS: Le ONLUS ancora iscritte all'Anagrafe ONLUS (che verrà abolita) hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Adeguamento Statutario: Insieme alla domanda di iscrizione al RUNTS, le ONLUS devono depositare lo statuto adeguato alle nuove disposizioni del CTS e gli ultimi due bilanci approvati.
- Scelta della qualifica ETS: Entro tale data, le ex ONLUS devono decidere se trasformarsi in una delle forme di ETS (ODV, APS, Ente filantropico, ecc.) o procedere alla devoluzione del patrimonio, per evitare la decadenza delle agevolazioni.
- Piena entrata in vigore del regime fiscale ETS: Dal 1° gennaio 2026, si applica in modo integrale il nuovo sistema fiscale (Titolo II del CTS), inclusi i nuovi criteri per la commercialità (Art. 79) e i regimi forfettari (Art. 80 e 86).
- Fine del regime 398/91 per ETS: A partire dal 1° gennaio 2026, il regime agevolato 398/91 non sarà più applicabile agli ETS iscritti al RUNTS (eccetto alcune ASD/SSD), che dovranno passare ai nuovi regimi forfettari del Terzo Settore.

Ritenuto di acquisire in merito il parere di un esperto del settore, studio Legale Degani, con prot. n. 1936 del 29/01/2026 in cui si evince in particolare che :” il Codice del Terzo Settore ai fini della possibilità di assumere la qualifica di ETS richiede che tra l’ente e la Pubblica Amministrazione non sussistano rapporti riconducibili a fattispecie di direzione, coordinamento e controllo”.

Preso atto che, dopo vari incontri e riflessioni, la scelta del Comune di Busto Garolfo e del comune di Canegrate è quella di far dismettere alla Fondazione la qualifica di ONLUS e di far assumere la qualifica di Fondazione con personalità giuridica di diritto privato così da poter mantenere il rapporto di stretta connessione tra la Fondazione e i Comuni fondatori.

Ritenuto di modificare per tale ragione lo statuto in essere, adempimento da effettuarsi entro il 31/03/2026;

Visto lo statuto con le relative modifiche (prot. n.4759 del 02/03/2026) allegato alla presente che ne forma parte integrante ed approvato dal CDA della Fondazione all’unanimità;

Preso atto del parere della Commissione congiunta area socio culturale ed Affari Generali ed Economico Finanziaria;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e di cui all’art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

Uditi gli interventi riportati a verbale;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, che si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le anzidette modifiche all’allegato schema di Statuto della Fondazione “Il Cerchio;

2. di demandare ai Responsabili dei Servizi, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione degli atti necessari per dare attuazione a quanto deliberato.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'articolo 134 – 4° comma – del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 4° comma del DLgs 267/00.

All.to

- Statuto

La seduta ha termine alle ore 21.27.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 10/03/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MARCO ZANGIROLAMI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **16** del **10/03/2026**

OGGETTO

MODIFICA STATUTO DELLA FONDAZIONE IL CERCHIO RESE OBBLIGATORIE DAL DECRETO LEGGE N. 84 DEL 2025, DAL CODICE DEL TERZO SETTORE (DLGS 117/2017 O "CTS") E DAL DECRETO SULL'IMPRESA SOCIALE (DLGS 112/2017)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05/03/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
MARINELLA ZAMBRANO

STATUTO DELLA FONDAZIONE IL CERCHIO

ORIGINI E SCOPI DELLA FONDAZIONE

ART. 1

E' costituita una Fondazione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile", sotto la denominazione sociale "Fondazione Il Cerchio".

La Fondazione ha sede in Busto Garolfo in via A. di Dio angolo Nazario Sauro.

Sono fondatori i legali rappresentanti dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del proprio patrimonio destinato all'atto di fondazione e con quelle che potessero comunque venirle altrimenti, all'offerta di servizi assistenziali, sociosanitari, sanitari, formativi ed educativi a favore delle persone che ne bisognino, anche mediante affidamento in gestione di parte delle attività.

La Fondazione opera nei settori della beneficenza, assistenza sociale e socio sanitaria, sanitaria, formazione ed educazione.

Essa in particolare opera nella realizzazione e gestione di strutture sociosanitarie e assistenziali, nello svolgimento di interventi e prestazioni di servizi sociosanitari e sanitari residenziali-assistenziali, semi residenziali, ambulatoriali, domiciliari, a sportello e/o informatiche diurne e/o sull'intero arco della giornata, idonee ad assicurare assistenza a persone di ambo i sessi, prevalentemente persone e anziani non autosufficienti e autosufficienti disabili, adulti e non adulti.

In particolare la Fondazione esercita, ai sensi dell'art. 101, comma 8, del D. Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del medesimo decreto:

a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e alla Legge n. 112/2016, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

La Fondazione, nell'attuare il proprio scopo statutario, garantisce l'accesso ai servizi prioritariamente alle persone residenti nei Comuni Fondatori.

ART. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- i beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;
- altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà contribuire al loro conseguimento;
- di eventuali fondi di riserva, destinati a patrimonio, costituiti con eccedenze di bilancio.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio come sopra descritto.

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

- 1) rendite patrimoniali;
- 2) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- 3) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- 4) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

I beni sono destinati stabilmente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.

ART. 4

L'identificazione dei servizi e delle prestazioni da erogarsi è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statutari, sulla base di proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale, anche sulla base degli indirizzi dei Comuni. Il Consiglio di Amministrazione individua gli elementi sopra richiamati in apposito Regolamento esecutivo da partecipare all'Autorità di vigilanza e tutoria.

I criteri per l'accesso ai servizi od alle prestazioni erogate dall'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.

ART. 5

Per l'assistenza morale e materiale degli assistiti, che verranno accolti in presidi gestiti in forma diretta o indiretta dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà a stabilire le norme relative in apposito regolamento.

Per la definizione dei rapporti tra la Fondazione ed i terzi si potranno formalizzare accordi ed intese tra la Fondazione stessa ed i Comuni interessati.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Direttore Generale
- Revisore Legale.

ART. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, così nominati: nel caso di tre membri due dal Comune di Busto Garolfo ed uno dal Comune di Canegrate, nel caso di cinque membri tre dal Comune di Busto Garolfo e due dal Comune di Canegrate, in modo tale da assicurare la rappresentanza di entrambi i generi. Ciascun consigliere di amministrazione dura in carica per la durata pari a quella della carica del Sindaco che lo ha nominato e può essere rinominato consecutivamente solo una volta. Il consigliere di amministrazione che per motivi diversi dal decesso decade dalla carica o si dimette, continua ad esercitare la sua funzione fino alla nomina del sostituto. I Comuni provvedono alla nomina del sostituto entro 90 giorni.

Possono essere nominati consiglieri di amministrazione coloro che per esperienza o studio mostrino attitudine alla conduzione di imprese sociali od in generale alla gestione aziendale.

Non può essere nominato consigliere d'amministrazione chi riveste la carica di amministratore in uno dei due Comuni soci fondatori o si trovi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dalla legge per gli enti a controllo pubblico locale.

Ciascun consigliere decade immediatamente dalla carica di amministrazione al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sia risultato assente ingiustificato a tre sedute consecutive del consiglio;
- b) abbia commesso gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti della Fondazione;
- c) abbia causato, con dolo o colpa, danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
- d) revoca con atto motivato da parte del Sindaco

La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione nel rispetto del principio del contraddittorio e verrà comunicata immediatamente ai Comuni.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, ove definito congiuntamente dai Sindaci di Busto Garolfo e Canegrate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 8

Il presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel proprio interno e restano in carica per la durata pari a quella prevista per la loro nomina a consiglieri di amministrazione.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito di diritto dal Vice Presidente; in mancanza di questi, dal Consigliere d'Amministrazione più anziano di età.

ART. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) svolgere la sovrintendenza generale sull'attività della Fondazione
- b) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- c) l'iniziativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione da adottarsi nella successiva seduta e, comunque, entro trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento da ratificare;
- e) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni bimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri specificando nella richiesta gli argomenti da trattare.

La seduta del Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente e vicepresidente è convocata dal consigliere in carica più anziano di età.

Le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dallo stesso organo successivamente alla nomina del Presidente purché sia garantita l'effettività della ricezione.

Le adunanze possono svolgersi anche in videoconferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazione.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei Consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi fa le veci.

ART. 12

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Competono in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo, da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza;
- c) ogni decisione sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria ad altre giurisdizioni speciali;
- d) la nomina del Direttore Generale e, ove necessario, dei Direttori dei presidi gestiti dalla Fondazione;
- e) l'organizzazione degli uffici e la dotazione organica della Fondazione su proposta del Direttore Generale;
- f) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione e per l'erogazione dei servizi offerti;
- g) acquisto ed alienazioni di immobili o di altro diritto
- h) contrazione di mutui o rilascio di fidejussioni;
- i) accordi transattivi non delegati al Direttore Generale;
- j) ogni altra decisione, su qualunque materia od argomento, della quale il Presidente creda opportuno investilo, non attribuita per statuto al Direttore Generale.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente oppure dal Vice – Presidente o dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale. In caso di impedimenti, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno, per la trattazione di speciali argomenti, le funzioni di Segretario potranno esser svolte da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza, dandone atto nel verbale.

ART. 14

Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il Segretario redigerà processo verbale, da approvarsi al principio della seduta successiva, e quindi firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri avranno diritto a far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni e riserve che riterranno opportune.

ART. 15

Il revisore legale deve controllare l'Amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione del bilancio.

Il revisore è nominato congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate, dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di due volte.

A tale Organo spetta il compito di:

- controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare verifiche periodiche di cassa;
- accertare la regolare tenuta degli obblighi contabili;
- esprimere il proprio parere e fare le opportune riflessioni in merito al rendiconto della Fondazione.

Il revisore deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409, c.c. per quanto compatibili.

ART. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale, che deve essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 17

La direzione della gestione della Fondazione è affidata ad Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di selezione pubblica.

Il Direttore Generale è nominato tra laureati che per studio od esperienza professionale manifestino capacità manageriali nella gestione di imprese preferibilmente rivolte ai servizi alla persona.

ART. 18

Nell'esercizio della sua attività direzionale spetta in particolare al Direttore Generale:

- a) sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) dare attuazione agli atti di programmazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione
- c) organizzare l'attività della Fondazione nell'ambito delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- d) coadiuvare il Presidente nell'attività di proposta al Consiglio di Amministrazione;
- e) sottoporre la Proposta di bilancio e rendiconto della fondazione al Presidente per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione;
- f) partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esercitandone anche le funzioni di segretario;
- g) reclutare e gestire il personale della Fondazione;

- h) esercitare nei confronti del personale della Fondazione tutte le funzioni proprie del datore di lavoro;
- i) concludere e stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- j) curare la conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione;
- k) deliberare contratti, disporre spese, assumere obbligazioni per la Fondazione fino all'importo massimo stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- l) emettere mandati di pagamento per le spese della Fondazione;
- m) esercitare ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente. In caso di impedimento del Direttore Generale, le funzioni vicarie sono svolte da un dipendente della Fondazione designato dallo stesso Direttore ed in mancanza dal Presidente.

ART. 19

A cura del Direttore Generale viene istituito e tenuto l'Albo Benemeriti su cui vengono annotati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti di ogni tipo e le persone fisiche che abbiano contribuito al conseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 20

E' compito degli Amministratori curare la conservazione del patrimonio e la sua migliore utilizzazione per gli scopi istituzionali.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali; eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incremento del patrimonio e finalizzati alle attività istituzionali.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe, su indicazione dei Comuni fondatori, sentito il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 21

Per il suo funzionamento o per la sua attività, la Fondazione si avvale di personale proprio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione o dei servizi acquisiti con il ricorso al mercato.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione informa periodicamente i Comuni soci fondatori degli atti principali assunti dalla Fondazione.

Se richiesto da uno dei soci fondatori, il Direttore Generale rilascia copia degli atti assunti dagli organi della Fondazione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 23

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di persone giuridiche private operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio sanitari.